



COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI

PROVINCIA DI PAVIA

n. 15 Reg. Del.
del 27-07-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLEGATI

L'anno duemilaventi addì ventisette, del mese di luglio, alle ore 21:30, nel Sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Abelli Fabrizio	Sindaco	Presente	
Testori Gianmaria	Vice Sindaco	Presente	
Zambianchi Sara	Consigliere	Presente	
Bellinzona Arcangela	Consigliere	Presente	
Dellabianca Davide Romeo	Consigliere	Presente	
Bolognesi Claudio	Consigliere	Assente	
Terzi Corinne	Consigliere	Presente	
Ritacca Patricia	Consigliere	Presente	
Degli Antoni Fabrizio	Consigliere	Presente	
Morini Osvaldo	Consigliere	Assente	
Mangiarotti Renato	Consigliere	Presente	
Totale		Presenti 9	Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi.

Il Dott. Fabrizio Abelli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLEGATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente, quali ad esempio l'evoluzione nel campo dei tributi locali, le incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed il blocco del potere di disporre aumenti tributari, disposto con Legge per lo scorso triennio;

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sfavorevole;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019) che aveva differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020), con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO, infine, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 107, comma 2, prevede il differimento del termine per la deliberazione dei bilanci al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020 le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, approvate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

	N°	DATA	OGGETTO
C.C.	8	27/07/2020	Conferma tariffe TARI anno 2020
C.C.	10	27/07/2020	Approvazione aliquote nuova IMU anno 2020
C.C.	9	27/03/2019	Conferma aliquota Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2019

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- “Legge 388/2000 art. 53 comma 20. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada” - deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 20/07/2020;
- “Determinazione Servizi pubblici a domanda individuale – anno 2020 - deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 20/07/2020;
- “Approvazione piano finanziario TARI anno 2019” - deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2019;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020/2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha approvato, con propria deliberazione n. 19 del 20/07/2020 il DUP 2020/2022 e con propria deliberazione n. 20 del 20/07/2020 lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva ai nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

RICHIAMATO l'art. 57bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U.n. 50 del 28/02/2020), che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

DATO ATTO che il predetto termine del 30 aprile 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2020 con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nell'articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34/2020;

CONSIDERATO pertanto che gli importi attualmente iscritti a bilancio a titolo di spese per il servizio integrato dei rifiuti ed a titolo di gettito da TARI sono riferiti alle tariffe vigenti nel 2019, e che tali importi verranno rideterminati, mediante apposita variazione al bilancio di previsione, a seguito dell'effettiva approvazione del PEF relativo al servizio rifiuti e delle corrispondenti tariffe TARI, secondo la nuova metodologia di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, il cui termine di scadenza è il 31/12/2020;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 1;

DATO ATTO che ai sensi del comma 779 del medesimo art. 1 per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visto l'articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dal citato articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia);

DATO ATTO:

CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022,

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Degli Antoni e Mangiarotti), resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto allegato;
2. **DI APPROVARE** la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;
3. **DI DARE ATTO** che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere;
4. **DI DARE ATTO** inoltre che le seguenti deliberazioni, propedeutiche al presente Bilancio di previsione, sono state ritualmente approvate e rimangono a disposizione presso gli Uffici dell'Ente:
 - “Legge 388/2000 art. 53 comma 20. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada” - deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 20/07/2020;
 - “Determinazione Servizi pubblici a domanda individuale – anno 2020 - deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 20/07/2020;
 - “Approvazione piano finanziario TARI anno 2019” - deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2019;
5. **DI DARE ATTO** che i documenti di cui ai precedenti punti, approvati con la presente deliberazione *ut* sopra, non sono materialmente allegati in copia al cartaceo ma verranno pubblicati sull'albo pretorio online e nelle pertinenti sezioni del sito istituzionale dell'Ente secondo le prescrizioni normative vigenti, e rimangono altresì depositati in cartaceo presso l'Ufficio finanziario dell'Ente.

Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Degli Antoni e Mangiarotti), resi nelle forme di legge

IL CONSIGLIO

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI

PROVINCIA DI PAVIA

C.a.p. 27040

Tel. 0385/85110 Fax. 0385/284114

C.F. 84000710180

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

“ OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLEGATI “

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis e 49 del D.lgs. 18/8/2000 n°267 Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caterina Roveda

Pietra de' Giorgi, lì 27-07-2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis e 49 del D.lgs. 18/8/2000 n°267 Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caterina Roveda

Pietra de' Giorgi, lì 27-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Fabrizio Abelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Guazzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 06-11-2020 ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000.

Addì 06-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Giuseppe Fabrizio Cabri

Rep. n. 131

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2020 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Addì 06-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Guazzi

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 06-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE